



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 27 ottobre 1993, n. 432, recante “*Istituzione del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato*” e, in particolare, l’articolo 3, rubricato “*Conferimenti al Fondo*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*” ;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca*”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 179 del 29-3-2023 di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 del Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO il DPCM n. 194 del 12 agosto 2024 di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale

di livello generale di direzione della Direzione generale della ricerca al dott. Vincenzo DI FELICE;

VISTA la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante *“conversione in legge, con modificazioni, de, D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato”*, che ha istituito il Fondo speciale per la ricerca applicata (di seguito, FSRA), successivamente denominato Fondo per le agevolazioni alla ricerca (di seguito, FAR), confluito nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito, FIRST), istituito dall’articolo 1, commi 870-874, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allocato nello stato di previsione dell’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito, MIUR);

VISTO, in particolare, l’articolo 4, comma 2, lett a), della citata legge n. 1089 del 1968, recante l’individuazione degli strumenti di sostegno pubblico alle attività di ricerca industriale, tra cui la partecipazione, attraverso le risorse FSRA, al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi, con l’obiettivo di promuovere iniziative di ricerca e sviluppo in vari settori tecnologici, attraverso il coinvolgimento di attori che potessero assumere un ruolo di raccordo tra la ricerca pubblica e le imprese;

CONSIDERATO che le modalità di gestione del Fondo istituito nel 1968 per promuovere specifici meccanismi di sostegno alle attività di ricerca in capo industriale, con una dotazione iniziale di 100 miliardi di lire, depositati presso l’IMI – Istituto mobiliare italiano, erano demandate ad una convenzione stipulata tra il Ministero e l’IMI medesimo;

CONSIDERATO che il MIUR, in forza del citato articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, acquisiva, per il tramite dell’IMI, quote di partecipazione al capitale di nove società attive nei settori biomedico, alimentare, tessile, tra cui TECNOALIMENTI società consortile per azioni, nella misura del 20% e NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA’ NAZIONALE DI RICERCA R.L., nella misura del 40%;

VISTO il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il *“Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”*, e, in particolare, l’articolo 9, commi da 1 a 3, secondo cui *“1. Agli interventi di sostegno di cui al presente titolo possono continuare ad accedere i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 1994, nonché le società di ricerca di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il cui statuto si conforma alle disposizioni del codice civile per le società di capitali e il cui oggetto sociale può ricomprendere anche attività produttive al fine di agevolare le dismissioni della partecipazione azionaria del MURST. 2. Restano valide fino alla scadenza, integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto, le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, affidate dal MURST, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi, per le attività di cui all’articolo 7, comma 1. 3. Entro il 31 dicembre 1999 il MURST assume la gestione diretta delle attività svolte in regime di convenzione dell’IMI (ora San Paolo – IMI), ovvero nell’ambito dei decreti di cui all’articolo 6, comma 2, è deliberato l’affidamento di tali attività a terzi mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia. Alla scadenza del predetto termine, in caso di assunzione della gestione diretta, ovvero alla data di conclusione della procedura di appalto, è risolta di diritto la convenzione con l’Istituto mobiliare italiano (IMI), di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonché per le attività istruttorie e gestionali di natura economico*

finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4,5,6,7,9 e 11 del D.M. 8 agosto 1997 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dall'articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni della legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonché per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale sociale delle società di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni”;

RILEVATO, pertanto, che, sulla base di quanto sancito dall'articolo 9, comma 3, del sopra citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le partecipazioni societarie detenute dall'allora MURST in forza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma, lettera a), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 avrebbero dovuto essere oggetto di dismissione entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 1999;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, gli articoli 60 e seguenti, con i quali è stato espressamente abrogato il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ed è stata contestualmente prevista l'introduzione di una nuova disciplina quadro del sistema delle agevolazioni alla ricerca di competenza del MIUR, nell'ambito del più ampio strumento del FIRST;

VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, recante “*Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62, e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*”, che ha introdotto, tra l'altro la nuova disciplina delle agevolazioni erogate dal MIUR a valere sul Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), nell'ambito del FIRST, individuando criteri di utilizzo e gestione del fondo citato, per effetto dei quali non è più previsto alcun ruolo attivo in capo alle società a suo tempo costituite dal Ministero in forza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

CONSIDERATO che, con l'adozione del suddetto decreto ministeriale n. 115 del 2013, il MIUR ha, implicitamente, ritenuto la titolarità della propria partecipazione al capitale delle società TECNOALIMENTI società consortile per azione e NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L. non più necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali, in ragione della mutata cornice normativa che ne aveva originariamente legittimato la loro costituzione;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha dettato una specifica disciplina in materia di riduzione di spese, messa

in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche;

VISTO il rinnovato quadro normativo introdotto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (di seguito TUSP), emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO, in particolare, l’articolo 4, comma 1, del TUSP, ai sensi del quale *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

VISTO il comma 2 del citato articolo 4 del TUSP, le cui disposizioni, nel declinare le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, stabiliscono che, nei limiti indicati dal comma 1 dello stesso articolo, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: *“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;

VISTO l’articolo 24 del TUSP, rubricato *“Revisione straordinaria delle partecipazioni”*, e in particolare il primo comma, il quale stabilisce che *“le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”*.

VISTI, altresì, i commi 1 e 2 dell’articolo 20 del TUSP, i quali prevedono, rispettivamente, che *“Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al*

comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15” e che “I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

VISTO il decreto MIUR n. 486 del 6 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 24 del TUSP, con cui il Ministero ha: i) approvato la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175; ii) sancito di dover procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute in TECNOALIMENTI S.C.P.A. per il 20% del capitale sociale e in NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L., per il 40% del capitale sociale, acclarata la loro estraneità alle fattispecie dell'articolo 4, comma 2, del TUSP;

CONSIDERATO che il citato articolo 24 del TUSP, al comma 5, per il socio pubblico fa “*salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione*”, anche in caso di mancata alienazione entro il termine di un anno dalla ricognizione delle società pubbliche in cui al comma 1 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che il provvedimento di revisione straordinaria di cui al precedente punto ha disposto di procedere all'alienazione delle partecipazioni in TECNOALIMENTI S.C.P.A. e NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L. con le modalità di cui agli articoli 10 e 7, del TUSP;

VISTO l'articolo 10 del TUSP, secondo cui, al primo comma, “*Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1*” e, al secondo comma, “*L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto*”;

VISTO, il Regio Decreto n. 827/1924 e s.m.i. che dispone la disciplina generale di contabilità di Stato e che prevede lo strumento dell'asta pubblica per ipotesi analoghe a quelle dell'alienazione delle partecipazioni dello Stato;

VISTO, l'articolo 73, comma 1, lettera c) del succitato R.D. n. 827/1924 e s.m.i., il quale dispone che *“L'asta, secondo le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso per l'amministrazione, e sia stato disposto dal ministro competente o dall'ufficiale delegato, si tiene [...] c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta”*;

VISTO, altresì, l'articolo 7, comma 1, lettera a) il quale prevede che *“La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali”*;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del TUSP, in forza del quale *“Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale”*;

VISTO l'articolo 26, comma 12, del TUSP, secondo cui *“Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione”*;

VISTO il parere n. 103560 del 19 febbraio 2020, reso dall'Avvocatura generale dello Stato in risposta ai quesiti posti dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 108123 del 9 dicembre 2019, con cui è stato confermato in capo al Ministero dell'economia e delle finanze il ruolo di amministrazione titolare della competenza a dare impulso all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a), del TUSP, che dovrà essere concertato con il MIUR, finalizzato alla dismissione delle due partecipazioni societarie di cui al presente provvedimento, in disparte ogni ulteriore considerazione concernente il mancato completamento della concentrazione dell'assetto proprietario delle partecipazioni dello Stato previsto dall'articolo 26, comma 12, del TUSP;

VISTI gli statuti di TECNOALIMENTI S.C.P.A. e NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L.;

CONSIDERATO che, sul piano della disciplina del codice civile, vige il principio cardine della libera circolazione delle partecipazioni societarie;

VISTO il paragrafo 2 della parte dispositiva del citato decreto MIUR n. 486 del 6 marzo 2018,

adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del TUSP;

VISTO il DPCM n. 4772 del 7 agosto 2024 recante la disciplina della dismissione delle partecipazioni societarie del MUR in TECNOALIMENTI S.C.P.A. e NEXT TECHNOLOGY TESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L e registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2024 al n. 1330;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla dismissione delle partecipazioni detenute dal Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR) nelle società TECNOALIMENTI S.C.P.A. per il 20% del capitale sociale e in NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L., per il 40% del capitale sociale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- 1) di indire una procedura competitiva, ai sensi dell'art. 24, comma 1 e art. 10, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016, preordinata alla dismissione delle partecipazioni detenute dal Ministero dell'Università e della Ricerca nelle società Tecnoalimenti s.c.p.a. e Next Technology Tecnotessile Società Nazionale di Ricerca r.l.;
- 2) di approvare l'Avviso Pubblico allegato alla presente determina, nonché gli ulteriori allegati nello stesso richiamati;
- 3) di individuare il Dott. Fabrizio Cobis, dirigente dell'Ufficio II della Direzione generale della ricerca, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- 4) di pubblicare il presente decreto sul sito internet del MUR www.mur.gov.it, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vincenzo Di Felice